

**ALLEGATO "B" al Repertorio n. 50521 Raccolta n. 11012**

**Statuto sociale**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO**

**Art. 1**

**( Natura della società e denominazione )**

1) E' costituita ai sensi dell'articolo 115, comma 7, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, una società per azioni denominata «Multiservizi Caerite s.p.a.» ed in acronimo «MS s.p.a.» (e nel prosieguo indicata anche come «la società»).

2) Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000; nonché, se la legge lo consente, altri soggetti pubblici.

3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione a cura del socio stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4) Trattandosi di società generatasi per trasformazione ai sensi dell'articolo 115, T.U.E.L., il valore del capitale sociale iniziale della stessa è stato accertato in via definitiva sulla base della revisione della relativa perizia di stima.

**Art. 2**

**( Sede )**

1) La società ha sede legale nel Comune di Cerveteri (Roma).

2) L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi

**secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.**

### **Art. 3**

#### **( Durata )**

**1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.**

**2) Ai fini della relazione tra la qualità di socio pubblico locale e la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, si applicano le previsioni di legge e di contratto di servizio.**

### **Art. 4**

#### **( Oggetto )**

**1) La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali sia a rilevanza economica che privi di tale rilevanza, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.**

**2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, alla società sono affidati i seguenti servizi pubblici locali :**

- 1. servizio farmaceutico al dettaglio;**
- 2. servizio cimiteriale;**
- 3. servizio illuminazione elettrica votiva;**
- 4. servizio trasporto alunni;**
- 5. servizio illuminazione pubblica e distribuzione elettricità;**
- 6. servizio distribuzione gas naturale;**
- 7. servizio idrico integrato;**
- 8. servizio igiene integrato;**

**9. servizio trasporto urbani;**

**10. servizio verde pubblico;**

**11. servizio manutenzione strade, segnaletica e degli immobili di proprietà comunale serventi il pubblico.**

**12 Ogni altro servizio pubblico di competenza comunale.**

**3) Gli anzidetti servizi pubblici locali sono attribuiti alla società (ai sensi di legge e tenendo conto che trattasi di servizi d'interesse generale) in via esclusiva.**

**4) Ai sensi di legge e previo assenso dell'Assemblea ordinaria, per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il Consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'Assemblea (nei termini indicati nel presente statuto), può costituire, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo.**

**5) La società può espletare ogni attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.**

**6) La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.**

**7) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.**

**8) Ogni ulteriore modifica rispetto alla misura totalitaria della partecipazione pubblica o rispetto all'affidamento dei servizi pubblici locali rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà una eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).**

**9) Ai sensi di legge la società potrà assumere in appalto o in gestione per conto, previa convenzione o con gara ad evidenza pubblica, gli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse, in extraterritorialità.**

**10) La società, per quanto strumentale ai fini istituzionali, può prendere parte, ai sensi di legge, ad iniziative di Project financing, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società connesse a tale attività.**

**11) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere garanzie e/o finanziamenti a società controllate, collegate, e/o partecipate, esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente.**

**12) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi comprese la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi operativi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e**

collegate e/o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi operativi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

13) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI – AZIONI – OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5**

##### **( Capitale sociale )**

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 9.955.000,00 (euro novemilioninovecentocinquantacinquemila virgola zero zero) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 9.955.000 (novemilioninovecentocinquantacinquemila) azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) ciascuna.

2) La società, per eventualmente favorire l'azionariato diffuso a livello locale (dei cittadini e/o degli operatori economici) o dei dipendenti, potrà emettere anche azioni

privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del capitale sociale.

3) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.

5) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal Codice civile.

6) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio-quadro, ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

7) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

**8) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice civile.**

#### **Art. 6**

**(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)**

**1) I soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale anche in via non proporzionale alle azioni da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti. In ogni modo se l'Assemblea (previa consultazione del Consiglio di amministrazione circa le possibilità della società) decidesse la restituzione di tali versamenti iscritti a riserva, la restituzione avrà luogo in proporzione alle azioni possedute da tutti i soci alla data della restituzione, ivi compresi quelli che non hanno effettuato tali versamenti; nello stesso modo si procederà in sede di scioglimento della società.**

**2) I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle azioni da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, così come previsto dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche» in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994 e comunque nei limiti, modi e termini di legge.**

**3) La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.**

4) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

#### **Art. 7**

**( Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento)**

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tali azioni o certificati deliberazione lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.



3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e diritti di opzione a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5) Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essa posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6) Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi : vendita, donazione, permuta,

conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

7) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio della prelazione deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiari di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, – fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi

dall'aggiudicatario – avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un arbitro o dal Collegio arbitrale di cui al presente statuto, con le modalità stabilite nello stesso. L'arbitro o il Collegio arbitrale fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito).

9) Nella propria valutazione l'arbitro o il Collegio arbitrale sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'arbitro o il Collegio arbitrale formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitro o dal Collegio arbitrale risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitro o dal Collegio arbitrale risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitro o dal Collegio arbitrale.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitro o dal Collegio arbitrale risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dall'arbitro o dal Collegio arbitrale. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitro o dal Collegio arbitrale.

Il costo dall'arbitro o dal Collegio arbitrale sarà a carico :

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitro o dal Collegio arbitrale non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro o dal Collegio arbitrale sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro o dal Collegio arbitrale sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri

**diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.**

**11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.**

**L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.**

**12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.**

**13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che**

**intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.**

**L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.**

**14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare – ove possibile, a norma del Codice civile – avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.**

**15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.**

**16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applicano anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.**

**17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incapacità del diritto di voto.**

**18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.**

**19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.**

**Art. 8**

**( Obbligazioni )**

- 1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2) L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

#### **Art. 9**

##### **( Partecipazione pubblica totalitaria)**

- 1) Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.
- 2) Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
- 3) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.
- 4) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, i rapporti tra gli enti pubblici locali e la società sono regolati, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi pubblici locali, da contratto di servizio, anche quadro.

#### **Titolo III**

##### **ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA**

#### **Art. 10**

##### **( Assemblea azionisti)**

1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma 5, del presente statuto.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.

6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

#### **Art. 11**

##### **( Avviso di convocazione )**

1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.



2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

3) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

4) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile.

#### **Art. 12**

##### **( Competenze )**

1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

**3) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile.**

**4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dal presente statuto, e inoltre:**

**a) sull'acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto, sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture;**

**b) sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili o cooperative controllate o collegate o partecipate;**

**c) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;**

**d) sugli indirizzi generali per le tariffe e la gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;**

**e) sugli indirizzi al Consiglio di amministrazione che, per lex specialis, devono a loro volta essere forniti dai Consigli degli azionisti locali.**

**5) Ai sensi dei successivi articoli 18 e 26 del presente statuto, ogni eventuale deliberazione Assembleare di nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e di controllo avrà valore meramente dichiarativo o ricognitivo.**

### **Art. 13**

#### **( Intervento e voto )**

**1) I soci devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea.**

**2) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea, da altro soggetto anche non socio (purché non siano**

amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega (valida per ogni singola adunanza) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

3) Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'Assemblea, la validità della stessa, i presenti non potranno più contestarla.

#### **Art. 14**

##### **( Presidenza e segreteria )**

1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano di età, ovvero da persona designata dall'Assemblea medesima.

2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377, comma 2 del Codice civile.

#### **Art. 15**

##### **( Costituzione, deliberazioni e diritto di veto)**

1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione almeno il cinquantun per cento (51%) del capitale sociale.

3) A ciascun socio di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, spetta il diritto di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società (in deroga alle disposizioni del Codice civile), di cessione o conferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o di un suo ramo, di fusione, di scissione, di trasformazione, di trasferimento della sede sociale in Italia o all'estero, di cambiamento all'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente comma, oltre quelli spettanti agli azionisti locali ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile (così come richiamati nei successivi articoli statutari). Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possano esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizioni di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni

approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.

5) La direzione dei lavori Assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'Assemblea.

6) Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2393 del Codice civile.

7) Sussiste il rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2374 del Codice civile.

#### **Titolo IV**

### **ORGANI SOCIALI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 16**

##### **( Numero degli amministratori )**

1) La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non superiore a 3 (tre), ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico i quali debbono possedere comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, Aziende, Società a partecipazione pubblica o privata o mista. Al Consiglio di amministrazione compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti

dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto. Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto. L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

#### **Art. 17**

##### **( Nomina degli amministratori )**

1) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, agli azionisti di diritto pubblico, di concerto tra loro, spetta la nomina diretta, la determinazione dei compensi, la revoca e la sostituzione di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del Consiglio di amministrazione), nel rispetto degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli.

2) Tali nomine possono anche essere effettuate con il sistema di voto di lista, sulla base di liste presentate dagli azionisti di diritto pubblico, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti, che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento (3%) delle azioni, aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno

essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti.



In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

3) Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero, attivandosi le procedure previste in merito nel presente statuto. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina se tale nomina era a tempo determinato.

4) L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato purchè lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente statuto.

#### **Art. 18**

##### **( Altre disposizioni)**

1) I membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre (3) esercizi, scadono in coincidenza della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione decade con lo scadere del mandato amministrativo del Sindaco. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.

2) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli enti pubblici spetterà agli stessi la nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile. Gli amministratori da sostituirsi restano comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.

3) Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4) Se, nel corso dell'esercizio, per rinuncia o per qualsiasi altra causa prima della scadenza del mandato, vengano a mancare la metà o più della metà degli amministratori o il solo Presidente del Consiglio di amministrazione di nomina assembleare o - in forza di ripetute sostituzioni - non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2449 del Codice civile e quindi del presente statuto, decade l'intero Consiglio. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

5) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione, sono da individuarsi in quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto.

6) Al Consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente od a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.

7) Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

8) La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

9) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, tutte le disposizioni previste nel presente statuto potranno essere modificate in Assemblea straordinaria sussistendo la maggioranza dei voti degli azionisti locali di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 iscritti nel libro soci.

#### **Art. 19**

##### **( Cariche sociali )**

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata,

esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

**3) Il Consiglio di amministrazione può inoltre :**

**a) nei limiti del Codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, ad uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega;**

**b) nominare un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;**

**c) nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio di amministrazione stesso, determinandone la durata ed eventuali compensi;**

**d) ai sensi del presente statuto e del Codice civile, nominare un Comitato esecutivo, composto esclusivamente da membri del Consiglio di amministrazione, stabilendone il presidente (che in ogni modo coinciderà con quello del Consiglio di amministrazione) e il vicepresidente, conferendogli proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto. Spetterà agli enti locali che hanno nominato tali consiglieri stabilirne la retribuzione supplementare, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Mancando anche il vicepresidente nominato dal Consiglio di amministrazione spetterà al Comitato esecutivo provvedere alla nomina del presidente.**

**Al Comitato esecutivo non possono comunque essere delegate le attribuzioni vietate dal Codice civile e dal presente statuto. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri, fra cui il presidente o, in sua assenza il vice presidente, se nominato, e delibera a**

maggioranza degli stessi; in caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente, vale doppio. Alle riunioni del Comitato esecutivo di norma interverrà, con funzioni consultive e propositive, il direttore generale. Il Comitato esecutivo può, inoltre, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinandone la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti. Il Comitato esecutivo può essere, altresì, convocato, dal Collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione. Per le modalità ed i termini riguardanti l'effettuazione della convocazione del Comitato esecutivo e l'assunzione delle deliberazioni dello stesso valgono le previsioni contenute nel presente statuto per il Consiglio di amministrazione, atteso che il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale. Al Consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Prima dell'esecuzione delle proprie delibere, queste devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo non ha la facoltà di prendere, anche nei casi d'urgenza, le deliberazioni in sostituzione del Consiglio di amministrazione, atteso che il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione con frequenza almeno trimestrale.

**Per l'esecuzione delle proprie delibere, nel rispetto delle procedure anzidette, il Comitato esecutivo si avvale del direttore generale, al quale può delegare poteri, nei limiti delle proprie competenze.**

**E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza ai sensi del presente statuto.**

**Le deliberazioni del Comitato esecutivo risultano da processi verbali trascritti su appositi libri firmati dal presidente e dal segretario.**

**4) Il Consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi.**

#### **Art. 20**

##### **(Altre deleghe e attribuzioni )**

**1) Il Consiglio di amministrazione può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.**

**2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti :**

**a) i piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio e il bilancio di esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali diversi da quelli previsti;**

- b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;**
- c) la nomina, del direttore generale;**
- d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;**
- e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;**
- f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;**
- g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;**
- h) la definizione, l'approvazione e la modifica dell'eventuale contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000 e articolo 35, L. 448/2001;**
- i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali ricompresi nei fini istituzionali della società;**
- l) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;**
- m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami;**
- n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;**

**o) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.**

**3) Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva la carta dei servizi, eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa.**

**4) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli azionisti locali, il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, delle proposte di attivazione o modificazione del contratto di servizio–quadro (o dei contratti di servizio), delle carte dei servizi e dei regolamenti che interessano l'utenza e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.**

**5) Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina il Presidente ed i membri di assemblea e di Consiglio di Amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati.**

**6) Il Consiglio di amministrazione riferisce al Collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.**



**( Convocazione del Consiglio )**

**1) Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purchè in Italia, dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o del Collegio sindacale o da parte di chi la legge o il presente statuto riconosce tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il Consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.**

**2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ed e-mail o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.**

**3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.**

4) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari : in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5) E' ammessa la possibilità – qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 22**

##### **( Deliberazioni del Consiglio di amministrazione )**

1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

2) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

**Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per età.**

**3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.**

**4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.**

**5) Il voto di un membro del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.**

#### **Art. 23**

##### **( Compensi e rimborsi spese )**

**1) Gli enti locali che hanno nominato gli amministratori, ne stabiliscono i compensi (in misura fissa e/o variabile) a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato, nel rispetto, per quest'ultimo emolumento, delle procedure di deducibilità fiscale previste dal D.P.R. 917/1986.**

**2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso, e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal Consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.**

#### **Titolo V**

## **RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE**

### **Art. 24**

**( Presidente, vice presidente, amministratori, direttore generale )**

**1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. Al presidente del Consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.**

**Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società. Spetta al presidente o, a suo delegato, informare il legale rappresentante dell'ente locale sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il report qualitativo evidenzierà lo stato di perseguimento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni.**

**2) Il vice presidente, in assenza del presidente e per l'attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale.**

**Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.**

**3) Agli amministratori delegati se nominati compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal Consiglio di amministrazione.**

**Qualora eletto, l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati) esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di amministrazione stesso.**

**4) Per il compimento di alcune attività il Consiglio di amministrazione può attribuire (rispetto a quanto già previsto nel successivo articolo 25, comma 1 del presente statuto) deleghe speciali anche al direttore generale, se nominato ai sensi del presente statuto.**

**Ai sensi di legge e del presente statuto, il direttore generale può essere assunto unicamente a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 368/2001 e successive modificazioni).**

**Le deleghe speciali al direttore generale, rispetto a quanto già precisato nel presente statuto, saranno fornite con procura notarile.**

**Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al presidente del Consiglio di amministrazione.**

#### **Art. 25**

**(Direttore generale: funzioni e nomina)**

**1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.**

**In particolare, il direttore generale :**

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;**
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;**
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;**
- d) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, e del bilancio di esercizio;**
- e) formula al presidente del Consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;**
- f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;**
- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;**
- h) dirige il personale e propone al Consiglio di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;**
- i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dal Consiglio di amministrazione;**

**l) cura gli affari correnti;**

**m) interviene, previa specifica procura da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;**

**n) provvede a tutti gli altri compiti che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di amministrazione.**

**2) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo Consiglio di amministrazione utile, il relativo rendiconto.**

**3) Il direttore generale, previa informazione al Consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.**

**4) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.**

**5) Il direttore generale può esercitare altro impiego, commercio, industria o professione o accettare incarichi di carattere professionale estranei alla società purchè ciò non arrechi pregiudizio alla società stessa.**

**6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono**

determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile.

7) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è equivalente a quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

8) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

9) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

## **Titolo VI**

### **ORGANI SOCIALI: COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 26**

##### **( Collegio sindacale )**

1) Il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, scelti obbligatoriamente nel registro dei revisori contabili se ad esso spetta anche il controllo contabile. Tale controllo, per determinazione dell'assemblea ordinaria può invece essere affidato ad un dei soggetti previsti dall'art. 2409-bis C.C. In questa ultima ipotesi, i revisori contabili saranno individuati ai sensi di detto articolo 2409-bis C.C.

2) Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel registro dei revisori contabili.



3) Ai sensi dell'articolo 2449 e successivi, Codice civile, spetta direttamente ai legali rappresentanti degli enti locali la nomina e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi Consigli. Al Comune di Cerveteri spetta la nomina del presidente e di un componente effettivo e supplente del Collegio sindacale. Altri enti locali, di concerto tra di loro o attraverso l'eventuale ricorso di un voto di lista disciplinato come da precedente articolo 17, comma 2 del vigente statuto, spetta la nomina di un componente effettivo e di uno supplente del Collegio sindacale. Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dall'articolo 2399 del Codice civile.

4) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade in coincidenza della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci effettivi e supplenti eletti ai sensi dell'articolo 2449 e successivi del Codice civile sono revocati dagli enti locali che li hanno eletti e, in tal senso, restano in carica sino alla nomina dei successori. Ogni sindaco può essere riconfermato. Gli azionisti locali che provvedono alle nomine stabiliscono gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.

5) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione o del Comitato esecutivo, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo,

**l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero il direttore generale provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.**

**Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.**

**6) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite col presidente del Consiglio di amministrazione.**

**7) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due (2) membri del Collegio.**

**8) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.**

## **STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI**

### **Art. 27**

**(Piano programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale)**

**1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al comma 5, lettera “c”, articolo 113, D. Lgs. 267/2000, il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall’Assemblea.**

**2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma; deve per quanto possibile articolarsi per singoli servizi pubblici locali e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di funzionamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.**

**3) Il bilancio economico di previsione annuale dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i trasferimenti per costi sociali a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli azionisti locali alla società a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli stessi per ragioni di carattere sociale. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso. Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali.**

**4) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono da intendersi quali strumenti di**

programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie e del contratto di servizio) riservata agli azionisti locali, (anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi) e successiva attività di controllo e verifica da parte di quest'ultimi.

5) Il direttore generale provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea.

#### **Art. 28**

##### **( Esercizio sociale )**

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci.
- 3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale, se la legge prevederà che dovrà essere sottoposto a certificazione, da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni, si procederà come segue. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre (3) mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno tre (3)

mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini della certificazione del bilancio della società esso deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque (45) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

#### **Art. 29**

##### **(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili )**

- 1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:**
  - a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;**
  - b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;**
  - c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a remunerazione del capitale in proporzione alle rispettive partecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.**
- 2) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.**
- 3) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.**
- 4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente statuto.**

#### **Titolo VIII**

## **CONTROVERSIE E SCIoglimento**

### **Art. 30**

#### **(Controversie e vertenze)**

**1) Ogni controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, con la sola eccezione della impugnazione delle delibere Assembleari, circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), sarà sottoposta al giudizio dei legali rappresentanti dei soci interessati, i quali decideranno come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.**

**2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall'articolo 409 Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un Collegio arbitrale, composto da due arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società, i quali a loro volta nomineranno un terzo arbitro con funzioni di presidente entro quindici (15) giorni, se in disaccordo anche tale nomina sarà effettuata dal Presidente del tribunale. Il presidente del Collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.**

**3) Il presidente del Collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.**

**4) Dalla nomina del presidente il Collegio si pronuncerà a maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso. Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del Collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.**

**5) Il lodo si svolgerà presso la sede legale della società ed il Collegio arbitrale dispone dei più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura.**

**6) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2).**

**7) Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno (o l'arbitro dovrà) precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento.**

**8) Nell'ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente, i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindivideranno.**

**9) In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente statuto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione dello stesso, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché**

relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

10) La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 7, i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il Collegio stesso liquida.

Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell'arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima.

#### **Art. 31**

##### **( Scioglimento e recesso )**

1) Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi che essi non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 4, Codice civile, il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data dal primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio.



**In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubblici di rilevanza o privi di rilevanza economica, non costituisce – ai fini del diritto di recesso – un cambiamento significativo dell'attività della società:**

**1) l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica;**

**2) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;**

**3) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;**

**4) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali.**

**2) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.**

**3) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.**

**Lo scioglimento della società potrà essere revocato con il consenso unanime dell'Assemblea.**

**3) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione.**

**4) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:**

**i) alle azioni privilegiate, se emesse, fino a concorrenza del loro valore nominale;**

**ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;**

iii) l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

5) Le quote parti spettanti a ciascun azionista locale saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili o mobili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapacienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale – nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili o mobili si trovano – riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore.

## **Titolo IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32**

**( Foro competente )**

1) Il foro competente è quello della sede legale della società.

#### **Art. 33**

**( Rinvio )**

1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

#### **Art. 34**

**(Affidamenti in house)**

1) Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera «c», articolo 113, T.U.E.L. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria (come da articoli 1, comma 2 e successivi del presente statuto):

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali azionisti, è prevista in atti attraverso il presente statuto, il contratto di servizio (v. articolo 113, comma 11, T.U.E.L.) e la carta dei servizi (ex articolo 112, comma 3, T.U.E.L.);

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto;

c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2) Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto:

1) gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi;

2) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;

3) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;

4) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

#### **Art. 35**

##### **(Socio unico)**

1) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico locale o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare dell'articolo 2362 del Codice civile.

#### **Art. 36**

##### **(Comunicazioni alla società da parte degli organi sociali)**

1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

b) il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo.

3) Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

4) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerino validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

#### **Art. 37**

**(Computo dei termini)**

1) Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

#### **Art. 38**

**(Norma transitoria)**

**1) In sede di prima applicazione, nell'ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione della società, decadono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di parte pubblica delle società controllate.**

**FIRMATI: ALBERTO COLLETTI - PAOLO ARMATI Notaio**